



Genova, 18 marzo 2020

**Oggetto: Decreto Legge 18/2020 (c.d. “cura Italia”), proroga versamenti e adempimenti**

Il D.L. 18/2020 (c.d. “cura Italia”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/03, dispone una serie di sospensioni relative agli adempimenti tributari e ai termini di versamento di entrate tributarie e non, in favore dei soggetti localizzati sull’intero territorio nazionale.

**VERSAMENTI TRIBUTARI E NON**

Per quanto riguarda i versamenti, la proroga principale, applicabile a tutti i soggetti e in relazione a qualsiasi tipologia di versamento (senza distinzioni e limitazioni), è così stabilita:

“I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**”.

Ulteriori proroghe sono inoltre disposte a seconda delle dimensioni del contribuente, del luogo di esercizio e dell’attività svolta:

- La sospensione dei versamenti per i contribuenti di minori dimensioni

I contribuenti di minori dimensioni, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno conseguito ricavi o compensi, nell’anno 2019, di importo non superiore a **due milioni di euro**, possono beneficiare di una sospensione dei versamenti fino al **31 maggio 2020**.

In questo caso, i versamenti sospesi sono unicamente quelli da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra **l’8 marzo ed il 31 marzo 2020**. In particolare, si tratta dei versamenti:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Si segnala che non sono incluse nell’elenco le ritenute operate sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 e sulle provvigioni di cui all’art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Genova**

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

**Milano**

Piazza Velasca 8  
20122 MILANO  
Tel +39 02 76004104  
Fax +39 02 76000714

**Savona**

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



- La sospensione dei versamenti per i contribuenti nelle province più colpite

La sospensione dei versamenti prevista per i contribuenti di minori dimensioni si applica, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

- Sospensione dei versamenti per i contribuenti che operano nei settori maggiormente interessati dall'emergenza Coronavirus

Il decreto amplia l'ambito applicativo della proroga contenuta nell'art. 8 del D.L. n. 9/2020, già prevista per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*, anche ad altri settori ritenuti maggiormente interessati dall'emergenza Coronavirus.

Si tratta, a titolo esemplificativo, delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc. (per l'elenco completo si rimanda all'allegato 1 di questa circolare informativa)

Per questi soggetti, sono sospesi **dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:**

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973: cioè riguardanti i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso sono escluse le ritenute di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 25 - bis del D.P.R. n. 600/1973.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

#### *ADEMPIMENTI TRIBUTARI*

Il decreto prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio**



**2020.** Resta ferma la disposizione riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (come ad esempio l'invio delle certificazioni uniche rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate che dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo).

Di seguito quindi una sintesi delle principali nuove scadenze:

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza originaria</b>	<b>Nuova scadenza</b>
Intrastat mensile feb 2020	25.03.2020	30.06.2020
Intrastat mensile mar 2020	27.04.2020	30.06.2020
Intrastat trim cessioni I trim 2020	27.04.2020	30.06.2020
Dichiarazione IVA 2020	30.04.2020	30.06.2020
Esterometro I trim 2020	30.04.2020	30.06.2020
Intrastat mensile apr 2020	25.05.2020	30.06.2020
Comunicazione liquidazioni IVA periodica I trim 2020	01.06.2020*	30.06.2020

\*il 31.05.2020 cade di domenica

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti*



## ALLEGATO 1

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.